

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale servizi elettorali, 27 aprile 2006, n. 93/2006

Elezioni amministrative di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2006. Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature.

In vista dello svolgimento delle elezioni di cui all'oggetto si reputa opportuno rammentare alcuni adempimenti e principi interpretativi inerenti alla fase di presentazione delle candidature, peraltro già più volte ribaditi in occasione di precedenti consultazioni elettorali.

1) inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa contenuti nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In ordine alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle liste e candidature ai sensi degli artt. 28 e 32 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, si richiama il parere del Consiglio di Stato n. 283/00-sez. I del 13 dicembre 2000, integralmente trasmesso con circolare n. 32/2002 dell'8 aprile 2002.

Nel suddetto parere il Consiglio di Stato, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha ritenuto che non si applichino, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi ribaditi dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, e ora disciplinati dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- pertanto, non s'applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione, di cui ora all'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;

- è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui ora all'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000.

- neppure è possibile far luogo alla proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione, ora contenuta nell'art. 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445/2000, si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;

- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica è consentita nel contesto del "documento informatico".

2) Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature.

In vista della presentazione delle liste e delle candidature per le consultazioni del 28 e 29 maggio prossimo, presentazione che si rammenta avrà luogo dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 28 aprile e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 29 aprile 2006, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nell'art. 28, ultimo comma, e nell'art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, in base alle quali il segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista per le elezioni comunali alla competente commissione elettorale circondariale entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata.

Con l'occasione, si prega di voler sensibilizzare, nelle forme ritenute più idonee, i presidenti degli uffici elettorali preposti all'esame delle liste e delle candidature per le elezioni provinciali e comunali affinché, in conformità ai suggerimenti costantemente riportati nelle apposite istruzioni diramate da questo Ministero, valutino l'opportunità di procedere al controllo della regolarità formale e sostanziale delle liste e delle candidature man mano che le stesse perverranno, anche al fine di evitare che il termine entro il quale le predette operazioni devono essere effettuate – vale a dire entro domenica 30 aprile - venga a scadere senza che tutte le candidature presentate siano state esaminate.

Per gli uffici preposti all'esame delle candidature per le elezioni provinciali e per le elezioni nei comuni superiori a 15.000 abitanti, la riconvocazione (al fine di riprendere visione di nuovi documenti, inclusi i contrassegni sostituiti, sentire eventualmente i delegati delle liste o gruppi di candidati contestati o modificati e per deliberare sulle modificazioni eseguite o sulle questioni controverse) deve avvenire entro il 26° giorno antecedente la data delle elezioni, vale a dire entro martedì 2 maggio, e quindi, poiché la legge non determina un orario di riconvocazione, sembra opportuno che la riunione venga fissata in modo da consentire, ai delegati di lista e di gruppo, di acquisire presso le pubbliche amministrazioni, nei normali orari d'ufficio, la documentazione integrativa eventualmente richiesta.

3) Possibilità di delegare le funzioni inerenti alla ricezione delle candidature in caso di convenzione fra più comuni per i servizi di segreteria.

Allorché più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, si ritiene che in tal caso, stante l'obiettivo impossibilità, per il segretario medesimo, di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

4) Sottoscrizione di liste che si presentino alle elezioni circoscrizionali con un contrassegno identico a quello delle elezioni comunali.

Per quanto concerne l'elezione degli organi delle circoscrizioni comunali - ove nulla preveda al riguardo la normativa statutaria o regolamentare dell'ente interessato (art. 17, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) - nel caso in cui nello stesso comune vengano presentate liste contraddistinte da identico contrassegno sia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che per l'elezione dei consigli circoscrizionali, si ritiene che per tali ultime elezioni non sia necessaria un'apposita raccolta di sottoscrizioni, mentre per le elezioni comunali la raccolta delle sottoscrizioni resta disciplinata dall'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

5) Presentazione delle candidature alle elezioni provinciali e comunali. Mancata allegazione dei certificati elettorali dei presentatori.

In merito alla questione se debba o meno essere ruscata una lista per le elezioni comunali o un gruppo di candidati per le elezioni provinciali quando i certificati elettorali dei sottoscrittori della lista o gruppo medesimo vengano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, si richiama la decisione n. 23/99 del 30 novembre 1999 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

"Poiché la commissione (elettorale circondariale) può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettori dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali.

Gli articoli 32 e 33 del testo unico per le elezioni comunali non hanno però disposto il dovere della commissione di ruscare senz'altro la lista qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della quinta Sezione).

La commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, per il quale la commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione.

Ciò comporta che:

1) *il segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;*

2) *il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla commissione elettorale circondariale la quale non può ruscare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del comune";*

3) *nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione; qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione);*

4) *qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la commissione elettorale ruscata la lista a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del testo unico."*

Ciò premesso e tenuto conto della procedura stabilita dagli articoli 28 e seguenti del citato testo unico, e successive modificazioni, si esprime l'avviso che i punti 1 e 2 suesposti siano per analogia applicabili anche alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti mentre, in caso di elezioni

provinciali, restano valide tutte le considerazioni svolte, stante il rinvio contenuto nell'art. 14, ultimo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

Le Signorie Loro sono pregate di voler curare che venga data, con ogni sollecitudine, notizia dei contenuti della presente circolare, per quanto di rispettiva competenza ed interesse, ai sindaci, ai segretari comunali ed ai presidenti degli organi preposti all'esame ed ammissione delle candidature, ai partiti, alle associazioni e ai gruppi politici presenti in ambito locale, dando nel contempo diffusione della notizia con i mezzi ritenuti più opportuni.

Si pregano le Signorie Loro di voler cortesemente fornire, a mezzo telegramma ovvero via fax al numero 064883756, immediate notizie su eventuali ricorsi che saranno presentati ai Tribunali amministrativi regionali con la richiesta di sospensione nei confronti delle determinazioni che verranno prese dagli organi preposti all'esame delle candidature nonché sulle conseguenti decisioni che saranno adottate dagli anzidetti organi di giustizia amministrativa.

Con l'occasione, si segnala, per ogni opportuna conoscenza, la sentenza n. 10/2005 del 14 novembre 2005 dell'adunanza plenaria del consiglio di stato in sede giurisdizionale.

Il predetto consesso, con riferimento al problema concernente l'immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale e delle eventuali modalità e termini di simili impugnative, ha ritenuto che *"contrariamente a quanto postulato dalla più recente giurisprudenza in materia, debba essere esclusa la possibilità di impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni per le elezioni comunali"*.

È stato sottolineato nella stessa sentenza che la non impugnabilità immediata di atti aventi effetti sicuramente lesivi (quali quelli di esclusione dal procedimento elettorale), con conseguente improponibilità anche di eventuali misure cautelari, non si pone in contrasto con il principio, affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 27 dicembre 1974, n. 284), secondo cui il potere di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo è un elemento connaturale del sistema di tutela giurisdizionale. Questo perché nella fattispecie in discorso non si prospetta una esclusione o una limitazione dell'area di esercizio del potere medesimo, ma si stabilisce soltanto un criterio di accorpamento di tutte le impugnative riferibili allo stesso procedimento elettorale, ragionevolmente giustificato dall'intendimento del legislatore di consentire lo svolgimento della consultazione nel termine stabilito, per evidenti ragioni di concentrazione dell'impegno politico e amministrativo richiesto per la tornata elettorale.